

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Comparsa conclusionale

Per: **GIORGIO PELLEGRINI S.A.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avvocati Francesco Massimo Pozzi e Alessandro Antichi;

contro

CURATELA FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI S.N.C. DI BARDI E MILANI, in persona del Curatore, con l'Avvocato Claudio Marconi ed elettivamente domiciliato in Firenze, alla Via Nino Bixio n. 4, presso e nello Studio dell'Avvocato Paolo Fidolini;

e nei confronti di

FALZEA BRUNO, con l'Avvocato Michele Mensi;

*** ** **

Procedimento n. 221/2009 R.G.

Sezione Prima Civile – Collegio due

Trattenuta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2015

*** ** **

Svolgimento del processo

1 – Con atto di citazione ritualmente notificato la Biemme Costruzioni s.n.c. di Milani e Bardi citava la Giorgio Pellegrini s.a.s. a comparire, per l'udienza del 16.04.1998, nel giudizio promosso dal signor Bruno Falzea contro la Biemme Costruzioni s.n.c. per sentirla condannare, oltre al risarcimento dei danni, al pagamento della somma di lire 8.000.000, a titolo di spese per l'eliminazione dei vizi asseritamente esistenti nell'immobile oggetto del preliminare di compravendita, stipulato tra la società convenuta



ed il medesimo Falzea. Pur rilevando la decadenza dell'attore dalla garanzia per i presunti vizi e contestando, nel merito, il fondamento delle doglianze del Falzea, la convenuta chiamava in causa la Giorgio Pellegrini s.a.s., fornitrice del *parquet* posto in opera nell'appartamento dell'attore, per sentirla dichiarare tenuta, in caso di soccombenza, a rilevare indenne la Biemme Costruzioni s.n.c. condannandola, per l'effetto, al diretto risarcimento del danno in favore del Falzea.

2 - L'odierna comparente, ritualmente costituitasi, eccepiva l'intervenuta decadenza della società chiamante per non aver questa provveduto integralmente agli adempimenti di cui all'art. 269 comma 2 c.p.c. ed, in particolare, per non aver la convenuta chiesto, contestualmente alla dichiarazione di voler procedere alla chiamata del terzo, il differimento della prima udienza già fissata a seguito della notifica dell'atto di citazione. Per ragioni di necessario tuziorismo difensivo la comparente eccepiva, quindi, la decadenza della Biemme Costruzioni s.n.c. dall'azione di garanzia di cui all'art. 1495 c.c. e, comunque, la prescrizione dell'azione medesima. Nel merito la chiamata eccepiva infine il proprio difetto di legittimazione rilevando di non poter, in alcun modo, rispondere dei vizi e difetti relativi alla realizzazione delle opere e alla posa dei materiali, attività rispetto alle quali essa protestava la sua assoluta estraneità.

3 - Integrato così il contraddittorio la causa veniva interrotta a causa della morte del procuratore della società convenuta. Riassunta la stessa veniva poi nuovamente interrotta a causa del fallimento della società convenuta e, quindi, riassunta una seconda volta ad istanza della parte attrice. Pur in mezzo alle vicissitudini processuali ricordate il giudizio



veniva compiutamente istruito.

Esaurita infine ogni attività istruttoria il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e, all'esito della precisazione, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di rito per il deposito di conclusioni ed eventuali repliche.

4 – Con sentenza depositata in data 6.10.2008 il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica nella persona del G.O.T. Dott.ssa Rosa Passavanti, definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda di parte attrice condannando la Curatela del Fallimento al pagamento della somma di euro 5.000,00 più interessi e rivalutazione oltre alle spese di lite liquidate in euro 9.853,00 per diritti e euro 5.000,00 per onorari più accessori come per legge. Quanto alla posizione dell'odierna comparsa il Giudice di primo grado, rilevato che la stessa aveva già provveduto al versamento in favore della Curatela di una somma per la fornitura di materiali difettosi, escludeva la responsabilità della Giorgio Pellegrini s.a.s. nulla disponendo in ordine alla domanda di questa per liquidazione delle spese di lite.

La sentenza veniva poi notificata, ad istanza della difesa di parte attrice, alla sola Curatela del Fallimento.

5 – Avverso la sentenza n. 817/08 del Tribunale di Grosseto ha proposto appello la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani lamentando la nullità della pronuncia gravata e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda dell'attore.

In particolare l'appellante, formulando quattro distinti motivi di gravame, lamenta nell'ordine: l'omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza funzionale, sulla improcedibilità del giudizio ed



inammissibilità della domanda di condanna svolta nei confronti della procedura fallimentare; il vizio di *extra petita*, per aver il giudice *a quo* mutato *causa petendi* e *petitum* della domanda attrice; l'infondatezza della domanda nel merito per carenza del titolo presupposto; l'eccessiva, erronea e non motivata liquidazione delle spese di causa.

Nulla lamenta l'appellante in ordine alla dichiarata esclusione di responsabilità della Giorgio Pellegrini s.a.s..

6 – La Curatela in data 14 aprile 2009 depositava istanza di sospensione della sentenza di primo grado che veniva trattata ed accolta all'udienza del 22 settembre 2009.

7 – Si costituiva frattanto in giudizio il Falzea depositando comparsa di costituzione e risposta il 25 giugno 2009, il quale si limita a controdedurre ai motivi di appello della Curatela senza impugnare incidentalmente la sentenza in relazione alla posizione della Giorgio Pellegrini s.a.s..

8 – All'udienza del 2 febbraio 2015, dopo una serie di rinvii, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva trattenuta in decisione concedendo alla parte termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.

*** ** ***

Si riportato i motivi già esposti in sede di comparsa di costituzione e risposta per i quali è chiesto a codesta Corte di rigettare ogni domanda e richiesta svolta nei confronti della Giorgio Pellegrini s.a.s., e di provvedere alla parziale riforma della medesima sentenza n. 817/08 del Tribunale di Grosseto per i seguenti



MOTIVI

1 – La Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani non ha impugnato la sentenza n. 817/08 del Tribunale di Grosseto in ordine alla dichiarata esclusione di responsabilità della Giorgio Pellegrini s.a.s., né il Falzea ha proposto appello incidentale al riguardo che, invero, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

Sul punto appare dunque evidente il formarsi del giudicato che rende l'odierna comparente del tutto indifferente rispetto all'esito dell'impugnazione principale.

Appare peraltro singolare che la suddetta Curatela, pur non intendendo interporre gravame alcuno nei confronti della comparente, abbia provveduto alla notifica dell'atto di appello anche alla Giorgio Pellegrini s.a.s.. Non sembra a questa difesa, stante l'acquiescenza dell'appellante circa l'esclusione di responsabilità della società convenuta, che vi fosse alcuna necessità di estendere o comunque di integrare il contraddittorio, nel presente grado di giudizio, anche nei confronti della Giorgio Pellegrini s.a.s..

2 – Ciò premesso la comparente ha inteso comunque impugnare la sentenza già gravata lamentando la mancata liquidazione da parte del Tribunale di Grosseto delle spese di giudizio di primo grado.

A tal fine è opportuno rammentare, brevemente, quanto segue.

La fornitura di *parquet*, di cui si è discusso nel primo grado di giudizio, era già stata peraltro oggetto di un precedente procedimento, i cui atti, sentenza inclusa, sono stati acquisiti ad istanza della difesa Falzea dal giudice di prime cure.



Tale procedimento era scaturito dall'opposizione proposta dalla Biemme Costruzioni s.n.c. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal Pretore di Grosseto su istanza della comparente, per ottenere il pagamento della fornitura del parquet.

Nella more del giudizio di primo grado, avanti il Tribunale, il Giudice di Pace di Grosseto, cui nel frattempo era pervenuta la causa di opposizione a seguito delle ben note modifiche del codice di rito, accoglieva l'opposizione proposta dalla Biemme Costruzioni s.n.c. revocando il decreto emesso dichiarandosi incompetente in ordine alla domanda di risarcimento danni svolta dall'opponente. Quest'ultima riassumeva, quindi, tempestivamente la causa avanti il Tribunale di Grosseto che, nella contumacia dell'odierna comparente, accoglieva la domanda di risarcimento condannando, con la sentenza n. 294/05, la Giorgio Pellegrini s.a.s. al pagamento della somma complessiva di euro 7.761,60 spese incluse in favore della Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c., costituitasi prontamente in giudizio in luogo della società fallita.

La Giorgio Pellegrini s.a.s. pagava quindi la somma liquidata in favore della Curatela.

3 – Nel giudizio definito con la pronuncia oggi impugnata la comparente si era costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità della chiamata in causa in ragione dell'intervenuta decadenza della Biemme Costruzioni s.n.c., avendo questa omesso la richiesta di differimento della prima udienza nonché, in subordine, la decadenza della Biemme Costruzioni s.n.c. dalla garanzia per aver omesso la denuncia dei vizi e difetti entro il termine di cui all'art. 1495



c.c. e la prescrizione dell'azione, stante il decorso del termine annuale di cui all'art. 1495 c.c..

Quanto ai vizi e difetti del parquet la comparente rilevava, infine, di aver già provveduto a risarcire la curatela del fallimento all'esito dell'accoglimento della domanda svolta dalla Biemme Costruzioni s.n.c. (e poi dalla curatela del fallimento) nel giudizio definito davanti a codesto Tribunale con la sentenza n. 294/05.

4 – Il Giudice di primo grado, “superando” ogni eccezione preliminare, ha respinto nel merito la domanda che era stata svolta nei confronti della comparente escludendo ogni responsabilità della Giorgio Pellegrini s.a.s., ma nulla ha disposto in ordine alla richiesta liquidazione delle spese di lite svolta dall'odierna comparente. Non v'è peraltro al riguardo motivazione alcuna.

La sentenza, in relazione a tale profilo, è dunque sbagliata ed ingiusta. In ossequio al principio della soccombenza il Tribunale di Grosseto avrebbe, infatti, dovuto liquidare le spese di lite in favore della Giorgio Pellegrini s.a.s. tenendola così indenne da ogni conseguenza derivante dall'infondata ed ingiusta domanda svolta nei suoi confronti.

Al riguardo nessun pregio può esser riconosciuto alla pretesa della Curatela di esser tenuta indenne dalla condanna alle spese di lite in favore della comparente. La curatela infatti succede, nel rapporto processuale, alla società fallita e non può, ovviamente, modificare alcuna delle domande svolte in precedenza dalla medesima fallita.

L'eventuale rinuncia alla domanda (da parte della curatela medesima) nei confronti della comparente, peraltro mai effettuata, avrebbe dovuto



comunque essere accettata dalla terza chiamata ed avrebbe imposto, in ogni caso, il rimborso delle spese di lite ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c..

Lo stesso dicasi anche in caso di accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con sentenza n. 24800 del 5 novembre 2013 ha statuito che *“le spese sostenute dal terzo chiamato in causa in garanzia (non rileva se propria o impropria), in caso di soccombenza dell'attore principale, debbono essere rifuse da quest'ultimo, a nulla rilevando che egli non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, salvo che la scelta di chiamare in causa il terzo da parte del convenuto non sia stata palesemente arbitraria”*.

*** ** **

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la **GIORGIO PELLGRINI S.A.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, riproposte espressamente (ancorché in questa sede non espressamente trattate) tutte le domande, eccezioni e difese esposte nel precedente grado di giudizio, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata per quanto ancora occorrer possa ogni domanda svolta nei confronti della Giorgio Pellegrini s.a.s., in parziale riforma della sentenza n. 817/08 del Tribunale di Grosseto, depositata il giorno 6.10.2008, condannare la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani, in persona del



Antichi
STUDIO LEGALE

Curatore Rag. Daniele Moretti, al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio nella misura già quantificata in atti ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”

Con osservanza.

Grosseto – Firenze, 19 marzo 2015

Alessandro Antichi Avvocato